

Rassegna Stampa

dei

04 agosto 2016

La Rassegna Stampa è consultabile
nel sito: www.ancesicilia.it

Edilizia privata, la Sicilia recepisce per la prima volta il Testo unico nazionale

Brunella Giugliano

Snellimento amministrativo e certezza nell'iter procedurale delle pratiche edilizie per i cittadini della Sicilia. Con 60 voti a favore e un voto contrario l'Ars – Assemblea Regionale Siciliana – ha approvato il Testo Unico per l'Edilizia (Disegno di Legge n. 842 "Recepimento del Testo Unico in materia di Edilizia, Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), atteso sull'isola da oltre 15 anni: in tutto 30 articoli che recepiscono circa 130 norme nazionali di settore, mettendo ordine nella materia e risolvendo contraddizioni normative, frutto dell'intreccio e della sovrapposizione di leggi regionali e nazionali.

«L'applicazione del Testo unico e le modifiche introdotte dalla presente legge – si legge relazione della IV Commissione Ambiente e Territorio – costituiscono un'eccezionale opportunità per dotare la Regione di un 'corpus normativo' in materia edilizia moderno ed efficace e capace di favorire un rilancio dell'intero comparto».

Da oggi, infatti, gli uffici tecnici delle Pubbliche amministrazioni siciliane avranno una norma di riferimento chiara e univoca che eviterà che ogni Ente applichi norme diverse.

Il Ddl, in particolare, arriva al capolinea dopo quasi tre anni di lavoro. Il testo, infatti, era stato incardinato il 5 novembre 2014 e, dopo la fase istruttoria e l'esame degli emendamenti, è stato trasmesso alla Commissione bilancio nel gennaio 2015 per il parere sulla copertura finanziaria. Una volta giunto il parere, la Commissione ha deciso di riaprire i termini per la presentazione degli emendamenti per semplificare ulteriormente il testo e recepirlo "dinamicamente", in modo cioè che ogni volta che lo Stato interviene sulla modifica degli articoli che fanno parte del Testo Unico del Decreto 380/2001, automaticamente queste modifiche intervengono anche in Sicilia. Nel testo finale, infatti, è passato il meccanismo per cui ogni modifica futura del Testo unico nazionale sarà automaticamente applicabile (e dunque recepita) nella legge siciliana.

Il documento, inoltre, è stato condiviso con i rappresentanti delle Consulte degli architetti, degli ingegneri, dei geometri e delle associazioni di categoria.

«Finalmente anche la Sicilia entra a fare parte dell'Italia nel campo delle costruzioni – commenta **Santo Cutrone, presidente di Ance Sicilia** -. Un grave ritardo che deve fare riflettere sull'urgenza di rivedere lo Statuto regionale affinché nel recepire le leggi nazionali l'Autonomia da freno dello sviluppo possa diventare una rapida opportunità di agganciare la ripresa e superare l'arretratezza economica e sociale dell'Isola. Adesso spetta a tutte le pubbliche amministrazioni applicare nella maniera più celere e coerente possibile le nuove norme, affinché il settore possa godere quanto prima dei tanti benefici vigenti nel resto d'Italia e finora negati alle imprese siciliane».

L'Ance fa riferimento, ad esempio, al "Decreto del Fare" 2013, che, modificando il Dpr 380, ha

introdotto numerose semplificazioni, quali la demolizione e ricostruzione di edifici con modifica della sagoma.

Il Ddl, inoltre, impone l'adozione anche degli stessi termini usati nel resto del Paese, come il "permesso di costruire", che in Sicilia invece fino ad oggi veniva definito "concessione edilizia", generando una confusione che aveva dato luogo a lungaggini e ritardi nei contenziosi amministrativi.

«Non è solo una questione lessicale, ma anche di contenuti e procedure - continua Cutrone - Il decreto legislativo Scia 2, ad esempio, modificherà il Dpr 380 e prevedrà tre sole possibili alternative di provvedimenti amministrativi per l'attività edilizia: il Permesso di costruire, la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), oltre alla Edilizia libera e alla Segnalazione certificata di agibilità. E in vista vi sono anche il nuovo Regolamento edilizio unico e la nuova Terminologia unica associata. In sostanza se l'Ars avesse perso questa occasione di recepire il Testo unico dell'Edilizia del 2001, la Sicilia sarebbe rimasta indietro anni luce e totalmente tagliata fuori dalla notevole evoluzione che l'intero sistema normativo sta subendo a livello nazionale».

Tra le principali novità introdotte, l'istituzione dello **Sportello telematico per i Titoli edilizi Abilitativi (STARS)**, un dispositivo di semplificazione e trasparenza unico per tutta la Regione che, oltre a unificare per tutti i comuni siciliani le procedure e l'applicazione dei diversi titoli edilizi abilitativi (permesso di costruire, DIA, super DIA, SCIA e attività libere), consentirà, indirettamente, la formazione di un'anagrafe coordinata di tutta l'attività edilizia regionale.

Altra importante novità è costituita dal **Modello Unico per l'Edilizia (MUE)**, strumento obbligatorio per la richiesta di tutti i titoli abilitativi, capace di uniformare, con criteri di standardizzazione tecnologica internazionale ed europea, tutte le pratiche edilizie regionali.

Prevista, inoltre, l'**estensione di due anni del permesso di costruire** e, quindi, la proroga dei termini di inizio e fine lavori rispettivamente a tre anni e a cinque anni: è sufficiente una comunicazione dell'interessato ed i termini sono automaticamente estesi, senza discrezionalità dell'amministrazione comunale che deve solo prendere atto della comunicazione.

Ammessi, poi, i cambi di destinazione d'uso per tutte le costruzioni realizzate precedentemente al 1976 compresi gli immobili già destinati a civile abitazione, ad attività turistico-ricettiva o commerciale, a condizione che ciò non determini alterazioni ai volumi già realizzati con titolo abilitativo ed assentiti.

Prorogato, inoltre, il Piano Casa. L'articolo 28, infatti, stabilisce che «Ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 2 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6, le parole "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015"».

Il nuovo testo, invece, non comprende la sanatoria per le case che, tra il 1976 e il 1985, sono state costruite entro i 150 metri dalla costa. L'emendamento sulla sanatoria edilizia era stato presentato dal deputato Girolamo Fazio ed è stato dichiarato inammissibile dalla presidenza dell'Ars, perchè incostituzionale. Nel dibattito, che ha ritardato l'approvazione del Testo nelle ultime settimane, era intervenuto anche il Ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti, che si era detto pronto «ad impugnare dinanzi alla Corte Costituzionale ogni legge che permetta condoni edilizi».

DOPO QUINDICI ANNI RECEPITO DALLA REGIONE IL TESTO UNICO SULL'EDILIZIA

Ance: «Ora maggiori possibilità di sviluppo»

«Dopo 15 anni la Regione siciliana recepisce, in maniera dinamica, il Testo unico dell'Edilizia che nel 2001 ha innovato in maniera evoluta e incentivante le norme in materia. Finalmente anche la Sicilia entra a fare parte dell'Italia nel campo delle costruzioni. Non possiamo che essere soddisfatti». A dichiararlo il vertice di Ance Sicilia, tra cui il componente del direttivo, l'ennese Enzo Pirrone. «Questa legge arriva con grave ritardo - sottolineano il presidente Santo Cutrone e Pirrone - che deve fare riflettere sull'urgenza di rivedere lo Statuto regionale affinché nel recepire le leggi nazionali l'Autonomia da freno dello sviluppo possa diventare una rapida opportunità di agganciare la ripresa e superare l'arretratezza economica e sociale dell'Isola. Adesso la parola spetta a tutte le pubbliche amministrazioni in quanto bisogna applica-

re nella maniera più celere e coerente possibile le nuove norme, affinché il settore possa godere quanto prima dei tanti benefici vigenti nel resto d'Italia e finora negati alle imprese siciliane. Un gap di concorrenza che era diventato intollerabile e insostenibile».

Fra questi, quelli introdotti dal "Decreto del fare" che, modificando il Dpr 380, ha introdotto numerose semplificazioni, quali la demolizione e ricostruzione di edifici con modifica della sagoma. Inoltre, gli enti locali siciliani adesso dovranno adottare gli stessi termini usati nel resto del Paese, come il "permesso di costruire" invece della "concessione edilizia".

Spiegano Cutrone e Pirrone «nel frattempo sono già cambiati col "decreto legislativo Scia" entrato in vigore lo scorso 28 luglio che modificherà il Dpr 380 prevederà tre sole

possibili alternative di provvedimenti amministrativi per l'attività edilizia: il Permesso di costruire, la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e la Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), oltre alla Edilizia libera e alla Segnalazione certificata di agibilità. E in vista vi sono anche il nuovo Regolamento edilizio unico e la nuova Terminologia unica associata».

FLAVIO GUZZONE**SANTO CUTRONE ED ENZO PIRRONE**

LA NUOVA LEGGE IN SICILIA. Finito il tempo dei favori e delle interpretazioni personali delle norme

Edilizia, regole uguali per tutti

I termini per il rilascio di titoli e documenti saranno molto più brevi

E' una grande conquista per la Sicilia la nuova legge sull'edilizia che ha in parte recepito il Testo unico del 2001, consentendo, dopo oltre quindici anni di attesa, di dotare la regione di uno strumento moderno, concreto e che dovrebbe anche consentire con norme certe di ridare slancio al comparto delle costruzioni. «Sono felice per questo risultato - ha detto l'assessore Croce - ma anche molto arrabbiato perché tutto è stato oscurato sino a ieri

dall'emendamento Fazio su quella contestata sanatoria. Una questione che non c'entrava nulla con il grande lavoro che abbiamo fatto per arrivare a questo risultato importante». «Non ci saranno più favori - spiega invece la relatrice, l'on. Valeria Sudano - né interpretazioni troppo personali degli uffici tecnici, ma finalmente norme certe e tempi sicuri per tutti i cittadini che avranno bisogno di

interagire con gli uffici tecnici in qualunque città della Sicilia.

LILLO MICELI PAGINA 3

Introdotte molte novità. Nasce lo sportello unico telematico che consentirà alla Regione di avere per la prima volta una mappa completa dell'edilizia nell'Isola, "fotografando" così finalmente anche tutti gli edifici abusivi



Regole e tempi certi procedure rapide piena trasparenza

Ridotto il rischio di corruzione di singoli funzionari e tecnici per ottenere concessioni o avere titoli abitativi

LILLO MICELI

PALERMO. Felice per essere riuscito a dotare finalmente la Sicilia di una legge sull'edilizia omogenea al resto d'Italia (in parte è stato recepito il Testo Unico dell'edilizia del 2001), ma anche incavolato nero, l'assessore al Territorio e Ambiente, Maurizio Croce, perché un emendamento che non c'entrava nulla con il testo in discussione, aveva fatto passare in secondo piano un lavoro durato circa due anni. «Si sono molto inca...to - sottolinea l'assessore Croce - perché una delle leggi più importanti, che tutta la Sicilia aspettava da quindici anni, è stata inquinata da un emendamento per la sanatoria delle case costruite abusivamente entro i 150 metri dalla battigia, presentato dall'on. Fazio».

Sono parecchie le innovazioni che vengono apportate alla legislazione siciliana che, a causa della mancanza di chiarezza, è stata anche fonte di corruzione e abusi.

Per l'assessore Croce, si tratta di una vera e propria rivoluzione in campo edilizio. Peraltro, il recepimento del Testo Unico, la prima volta che avviene in Sicilia, laddove necessario è stato adeguato alle specificità del territorio isolano. Cambia tutta la normativa sulle concessioni edilizie e viene creato lo "Stars", lo sportello unico telematico che consentirà alla Regione di avere una mappa completa dell'edilizia, cosa che oggi non esiste. Ed è uno dei motivi per i quali nessuno sa esattamente quante siano le costruzioni abusive che avrebbero dovuto censire i comuni.

«Meccanismi importanti - continua l'assessore al Territorio e Ambiente - sono: il silenzio-dissenso e il silenzio-assenso. Se entro 60 giorni il comune non risponde all'istanza, significa che viene denegata la concessione (silenzio-dissenso); se il responsabile del procedimento amministrativo non si pronuncia (silenzio-assenso) vuol dire che sta dicendo di sì. In entrambi i casi, però, il no deve essere ampiamente motivato. Insomma, i burocrati dovranno assumersi le loro responsabilità. Altrimenti, saranno responsabili di eventuali ricorsi vinti dai cittadini. Se alla fine 60 su 61 deputati, grillini compresi, hanno votato sì, è perché abbiamo dato alla Sicilia una buona legge».

Tra le norme "sicilianizzate", per esempio, la proroga a tutto il 2015 per le opere di ampliamento delle abitazioni, il cosiddetto "Piano casa".

Dunque, regole nuove e certe che dovranno consentire non solo di mettere ordine sul piano legislativo, ma anche per rilanciare il settore dell'edilizia privata che negli ultimi anni, anche a causa della crisi economica, ha subito una forte contrazione del mercato.

In ogni caso, le parole magiche sono "Stars" e "Mue": tutta la procedura avverrà per via telematica. La richiesta dei titoli abilitativi non passerà più attraverso singoli funzionari di uffici tecnici.

Un apposito articolo, inoltre, dovrà consentire alle Soprintendenze dei beni culturali e ambientali di potere valutare le richieste per il rilascio della compatibilità paesaggistica su ope-

re che avevano già ottenuto in passato la concessione edilizia, anche in sanatoria, ma su cui non sia stato rilasciato alcun parere paesaggistico, a causa dell'incertezza del recepimento del cosiddetto "Decreto Galasso" da parte della Regione.

Autorizzazioni, permessi concessioni non dovranno essere più richieste pure per smuovere una sola tegola. Molti interventi edilizi, da ora in poi, non avranno bisogno di alcun titolo abilitativo. Per esempio: interventi di manutenzione ordinaria; interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile inferiore a 12kw; eliminazione di barriere architettoniche compresa la realizzazione di rampe o di ascensori esterni; i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio delle attività agricole e le pratiche agro-silvo-pastorali; le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura; recinzioni di fondi rustici; strade poderali; opere di giardinaggio; risanamento e sistemazione dei suoli agricoli anche se occorrono opere murarie; cisterne ed opere connesse interrate...

Necessitano solo di una comunicazione per via telematica, ma senza necessità di rilascio di titolo abilitativo: interventi di manutenzione straordinaria; modifiche di porte e pareti interne, sempre che non riguardino le

parti strutturali dell'edificio; opere interne che non comportino la modifica della sagoma della costruzione, dei fronti prospicienti pubbliche piazze o vie, né aumento di superfici utili e del numero delle unità immobiliari.

I PUNTI DELLA LEGGE

1

CAMBI DESTINAZIONE

Art. 27 "Sono ammessi cambi di destinazione d'uso per tutte le costruzioni realizzate prima del 76 compresi gli immobili già destinati a civile abitazione, ad attività turistico-ricettiva-commerciale, a condizione che ciò non determini alterazioni ai volumi già realizzati con titolo abilitativo ed assentiti".

2

PROROGA PIANO CASA

Art. 28 stabilisce "Ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 2 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6, le parole "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015" viene quindi esteso il beneficio di ampliamento alle costruzioni realizzate a tutto il 2015.

3

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

Il recepimento del DPR 380/2001 rende omogenea la normativa edilizia in Sicilia rispetto al resto d'Italia e aggiorna e semplifica le procedure amministrative del settore".

4

SPORTELLO TELEMATICO

Tutta la procedura di internalizzazione dà trasparenza, lo STARS è uno sportello telematico per i titoli edilizi abilitativi ed attraverso il MUE che è uno strumento obbligatorio, unico per la richiesta dei titoli abilitativi, si rende tutto l'iter trasparente eliminando il rischio corruzione di singoli funzionari degli uffici.

5

IL RECEPIMENTO DINAMICO MODIFICHE

Il recepimento di gran parte del testo in modo dinamico rende omogeneo il sistema normativo siciliano rispetto a quello nazionale anche per il futuro evitando il ricorso ad aggiustamenti e lungaggini legislative siciliane.

6

COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA

L'articolo vuol permettere alle Soprintendenze di valutare le richieste per il rilascio della compatibilità paesaggistica su opere che avevano già ottenuto la concessione edilizia, anche in sanatoria, ma su cui non sia stato rilasciato alcun parere paesaggistico.

7

DEPOSITO PERIZIA GIURATA PER PROCEDURE CONDONO

E' prevista la possibilità di allegare una perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato, anche alle richieste di concessione in sanatoria del 2004, così come è possibile fare per le sanatorie precedenti e come è possibile fare in tutta Italia.

Nuovo Codice, le commissioni parlamentari chiedono regole più stringenti sull'offerta più vantaggiosa

Alessandro Arona

È arrivata nei tempi stretti annunciati la settimana scorsa la lettera congiunta dei presidenti delle Commissioni parlamentari competenti Altero Matteoli (Lavori pubblici del Senato) ed Ermete Realacci (Ambiente della Camera) con la quale si rende il parere sulle prime cinque Linee guida di attuazione del nuovo Codice appalti licenziate in via definitiva dall'Anac (Rup, servizi di progettazione, affidamenti sottosoglia, offerta più vantaggiosa, commissari di gara).

L'esame finale delle camere, e anche del Consiglio di Stato, non erano passaggi previsti dalla legge, sono stati decisi dall'Anac per "cortesie istituzionali", da una parte, e per rafforzare questa inedita attività di soft law costituita dalle linee guida, dall'altra.

Le due commissioni si sono riunite, negli uffici di presidenza, il 27 luglio, e ieri i due presidenti hanno inviato a Cantone una lettera che sintetizza «questioni e osservazioni puntuali sul contenuto degli schemi delle linee guida» emersi nel corso del dibattito.

Il punto è che la lettera, pur «nel rispetto delle reciproche competenze e in spirito di leale collaborazione istituzionale» (come si legge in premessa), non si tira indietro nel fare osservazioni e richieste rilevanti di modifica. A partire dalle linee guida relative all' Offerta economicamente più vantaggiosa (Oepv).

OFFERTA PIU' VANTAGGIOSA

Nel dibattito in commissione è emersa «l'esigenza di evitare prassi eccessivamente difformi o soggettive tra le varie stazioni appaltanti a fronte di fattispecie analoghe», e cioè di limitare in qualche modo la discrezionalità della Pa, rischio insito nel passaggio dal massimo ribasso all'Oepv (criterio obbligatorio nel nuovo Codice per i lavori sopra il milione di euro).

La lettera dei due presidenti evidenzia la necessità di «assicurare una disciplina quanto più possibile chiara e rigorosa, per evitare incertezze interpretative e applicative». Aggiungendo: *«Si è chiesto quindi che le linee guida dell'ANAC forniscano indicazioni metodologiche più precise e stringenti per la scelta dei criteri e subcriteri di valutazione delle offerte, dei correlativi punteggi e subpunteggi (o pesi e subpesi) di ponderazione e delle tecniche di calcolo e aggregazione, considerando che il criterio di aggiudicazione dell'OEPV consente per sua natura un ampio ventaglio di scelte e che esistono nella prassi varie soluzioni tecnico-matematiche possibili».*

Le commissioni hanno inoltre avanzato la preoccupazione che «attribuendo un peso eccessivo alla componente prezzo si possa eludere il principio di adeguata valorizzazione della componente qualitativa, riproponendo di fatto il criterio del minor prezzo (o del "massimo ribasso")» (si veda il caso del #bastabuche). Il Parlamento suggerisce dunque di «indicare nelle

linee guida l'opportunità che le stazioni appaltanti fissino, per gli affidamenti in cui si faccia ricorso al criterio dell'OEPV espressa come miglior rapporto qualità/prezzo, **pesi o punteggi molto ridotti per la componente prezzo**».

Alla fine le commissioni chiedono dunque all'Anac «che tali indicazioni metodologiche, soprattutto ai fini della scelta dei criteri di valutazione e del peso/punteggio da attribuire, possano essere tradotte in *istruzioni specifiche all'interno dei bandi-tipo* che saranno presto emanati dall'ANAC».

Tuttoquesto sia come «aiuto alle stazioni appaltanti», sia come «elemento di trasparenza per gli operatori».

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

I membri delle commissioni hanno espresso perplessità sulle soglie indicate nelle Linee guida Anac (titolo di studio ed esperienza richiesti per diversi importi di lavori su cui fare il RUP), chiedendo «criteri meno rigidi» e «valutando l'ipotesi di poter continuare a utilizzare, anche per contratti di importo più significativo, la specifica competenza professionale fino a oggi acquisita all'interno delle stazioni appaltanti da figure professionali in possesso di diploma (quali i geometri)».

Più prudenza si chiede anche sulla richiesta di avere la qualifica di "project manager" per i lavori «da svolgersi in particolari circostanze ambientali, climatiche, geologiche (ad esempio in aree sismiche, zone soggette ad alluvioni, zone con particolari caratteristiche orografiche)». Casistiche, queste nelle Linee guida Anac, che secondo le commissioni sono troppo ampie e generiche, rischiano cioè di imporre la qualifica di project manager per uno spettro troppo vasto di lavori.

SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

In questo caso le commissioni si limitano a osservare che sulla Gazzetta del 27 luglio (n. 174) il decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, contenente le tabelle dei corrispettivi dei servizi di progettazione, ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016. «Di conseguenza - scrivono - questa parte dello schema dovrebbe essere riformulata per richiamare espressamente il decreto in questione».

COMMISSIONI DI GARA

Le Linee guida Anac prevedono per i commissari l'iscrizione a ordini o collegi professionali di appartenenza da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni. I componenti delle commissioni hanno evidenziato come andrebbe considerata l'ipotesi di consentire l'iscrizione all'Albo anche a giovani laureati che abbiano seguito appositi corsi di formazione.

Nessuna osservazione compare nella lettera di Matteoli e Realacci sulle Linee guida Anac in materia di **AFFIDAMENTO DI CONTRATTI SOTTOSOGLIA**.

Nuovo Codice/2. Per il Consiglio di Stato, invece, «bene la discrezionalità della Pa nella scelta di criteri e metodi»

Laura Savelli

Palazzo Spada risponde alla richiesta di parere formulata dall'Anac in merito agli schemi di linee guida su Rup, offerta economicamente più vantaggiosa e affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria. Pur non essendo tenuta a consultare il Consiglio di Stato, l'Autorità ha in ogni caso ritenuto opportuno sottoporre al suo esame gli atti predisposti di recente «in una logica di fattiva cooperazione istituzionale», che è appunto terminata con l'emanazione del parere unitario n. 1767 del 2 agosto scorso sulle tre linee guida, da parte della Commissione speciale costituita al fine di integrare la Sezione consultiva per gli atti normativi in questo passaggio storico di riforma della disciplina dei contratti pubblici.

Nelle premesse, il Consiglio di Stato ha ribadito nuovamente che il legislatore del 2016 ha optato per un modello di attuazione delle nuove regole differente rispetto a quello del regolamento, che consiste sostanzialmente nell'adozione di **tre diverse tipologie di atti attuativi**:

- a) quelli adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'Anac, previo parere delle competenti commissioni parlamentari;
- b) quelli adottati con delibera dell'Anac a carattere vincolante (tra cui rientrano le linee guida), in funzione di disposizioni del Codice che affidano proprio all'Autorità il compito di integrare la disciplina dei contratti pubblici;
- c) quelli adottati con delibera dell'Anac a carattere non vincolante, sulla base dell'articolo 213, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, il quale attribuisce all'Anac il compito di fornire indicazioni e istruzioni operative alle stazioni appaltanti.

A tal ultimo riguardo, i giudici della Sezione consultiva hanno precisato ancora una volta che le linee guida dell'Anac non hanno alcuna valenza normativa, ma sono atti amministrativi generali, rispetto ai quali l'Autorità ha adottato la tecnica redazionale dell'esposizione discorsiva: ragion per cui - raccomanda la Commissione speciale - ***l'Anac deve delinearne in modo chiaro e preciso il precetto, soprattutto laddove sia vincolante***, fermo restando che l'adozione di tali atti deve passare attraverso una consultazione pubblica, un'attenta analisi di impatto della regolazione e una verifica ex post dell'impatto della stessa regolazione.

OFFERTA PIU' VANTAGGIOSA

Partendo dal presupposto che tali linee guida non rivestono alcun carattere vincolante, in quanto emanate ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del Codice, il Consiglio di Stato ha condiviso l'impostazione minimale dell'atto, che si limita in realtà a fornire alle stazioni appaltanti formule e metodi, di natura tecnico-matematica, sulla valutazione delle offerte, rispettando pertanto la loro discrezionalità nella scelta della proposta migliore.

Tuttavia, considerata la rilevanza fondamentale che la disciplina dell'offerta economicamente più vantaggiosa ha oramai assunto nell'ambito della riforma, il Consiglio di Stato ritiene opportuno un intervento dell'Anac su determinati aspetti. «Il successo della riforma degli appalti - scrive il Consiglio di Stato - passa necessariamente attraverso il funzionamento della disciplina dell'OEPV, di cui il documento in esame costituisce declinazione operativa».

Questi, dunque, i suggerimenti.

Innanzitutto, una delle indicazioni più importanti arriva con riferimento alle ipotesi di utilizzo del diverso criterio del minor prezzo. Aldilà della precisazione circa il fatto che l'articolo 95, comma 4, del Codice descrive come facoltà il ricorso al massimo ribasso nei casi elencati e che la scelta di tale criterio deve essere accompagnata da adeguata motivazione, l'Anac - secondo il Consiglio di Stato - dovrebbe comunque indicare alle stazioni appaltanti i parametri in base ai quali assumere le relative decisioni, specificando ad esempio per quali tipologie di contratti è preferibile adottare il metodo del prezzo più basso piuttosto che quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Dopodiché, l'attenzione dei giudici si sposta sulla facoltà di utilizzo dei criteri di premialità nella valutazione delle offerte. Dopo aver condiviso la preoccupazione sul fatto che tali criteri possano avere effetti distorsivi della concorrenza (soprattutto nel caso in cui si assegni un peso eccessivo al rating di legalità), il Consiglio di Stato raccomanda all'Autorità di impartire istruzioni efficaci, come potrebbe essere quella dell'attribuzione di un peso massimo a tale tipologia di criteri.

Ma, preoccupazione è espressa anche con riguardo alle competizioni che avvengono a costo fisso, e quindi solo in base alla qualità dell'offerta. Troppo generica infatti - secondo i giudici di Palazzo Spada - la raccomandazione rivolta alle stazioni appaltanti di adottare una particolare cautela sia nell'esercizio di tale facoltà, sia nella determinazione del prezzo fisso: occorrerebbero, anche in tal caso, istruzioni più puntuali che chiariscano in quali ipotesi appare utile il ricorso al metodo di aggiudicazione sulla base di un prezzo fisso.

Da valutare, infine, l'opportunità di indicazioni maggiormente puntuali anche sulla ponderazione dei punteggi e, in particolar modo, sulla riparametrazione. A tal ultimo riguardo, infatti, i giudici precisano che la riparametrazione non è imposta da nessuna disposizione e, quindi, non può che attenere ad una scelta discrezionale della stazione appaltante: per questo motivo, affinché possa essere considerata legittima, deve essere espressamente prevista nel bando.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Diversamente da quelle sull'offerta economicamente più vantaggiosa, le linee guida sulla nomina, sul ruolo e sui compiti del Rup - rileva il Consiglio di Stato - devono essere emanate ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del Codice, il quale stabilisce che l'Anac deve definire, con proprio atto, una disciplina di maggior dettaglio sui compiti specifici del responsabile del procedimento, sugli ulteriori requisiti di professionalità richiesti - rispetto a quelli previsti dal Codice - in relazione alla complessità dei lavori, ed inoltre deve determinare importo massimo e tipologia di lavori, servizi e forniture, rispetto ai quali il Rup può coincidere con il progettista o con il direttore dell'esecuzione del contratto.

Partendo dal fatto che il Codice non definisce la tipologia di atto da adottare, *i giudici ritengono che, in questo caso, le linee guida elaborate dall'Anac abbiano natura vincolante*, poiché integrano la disciplina di rango primario. Ma, a tal ultimo riguardo, osservano anche che, se da un lato l'atto offre attuazione all'articolo 31, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, dall'altro lato, fornisce indicazioni interpretative della disposizione nel suo complesso: ragion per cui, possono essere

considerate vincolanti solo nella parte in cui completano la disciplina del Codice.

Aldilà di questa premessa, le osservazioni di dettaglio formulate dal Consiglio di Stato appaiono di certo più severe rispetto a quelle proposte sui criteri di aggiudicazione, come si desume anche dalle affermazioni iniziali che chiedono all'Anac di *dare una maggiore organicità alla disciplina o di evitare inutili riproduzioni del testo normativo*.

Ad ogni modo, la prima criticità rilevata riguarda il perimetro del provvedimento. Rispetto infatti ai compiti assegnati all'Autorità dall'articolo 31, comma 5, *le linee guida sembrano essere andate oltre il confine fissato da tale disposizione*, coinvolgendo ad esempio non solo la disciplina della nomina del Rup, ma anche l'estensione al responsabile del procedimento dell'articolo 35-bis del d.lgs. n. 165/2001, in base al quale coloro che hanno riportato una condanna, anche con sentenza non ancora definitiva, per reati contro la P.a. non possono far parte delle commissioni di gara.

Allo stesso modo - secondo il Consiglio di Stato - *non è affatto condivisibile che le linee guida abbiano fissato una incompatibilità assoluta del Rup con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione*; e ciò, perché si pone in contrasto non solo con la giurisprudenza dello stesso Consiglio di Stato, che ha invece mantenuto un approccio interpretativo di minor rigore, escludendo contrasti automatici tra i diversi ruoli, ma anche con quanto stabilito dalle stesse linee guida, laddove affermano che la verifica dell'anomalia delle offerte deve essere svolta proprio dal Rup.

Lacune registrate poi con riferimento a diversi profili della disciplina, a cominciare dai requisiti di professionalità richiesti al Rup: manca difatti qualunque indicazione per i servizi e le forniture; mentre, rispetto ai lavori, *non è fornita alcuna definizione dei lavori di particolare complessità*, ipotesi in presenza della quale il responsabile del procedimento deve possedere anche l'ulteriore requisito della qualifica di project manager.

Nulla si dice poi con riguardo ai suoi compiti nei casi delle procedure negoziate senza bando, al contrario di quanto precisato invece per le diverse procedure competitive con negoziazione.

Ma, in particolar modo, si registra *grande confusione per il caso in cui il Rup assuma anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto*. Pur precisando che vi possa essere un cumulo tra i due ruoli e che la stazione appaltante sia in ogni caso libera di adottare decisioni diverse al riguardo, le linee guida indicano tuttavia i casi ed i presupposti in cui il responsabile del procedimento può coincidere con il direttore dell'esecuzione, senza lasciare dunque margine di discrezionalità alla P.a.

SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

Grandi apprezzamenti infine per le linee guida sull'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria, soprattutto con riferimento al fatto che sono intervenute a colmare alcuni vuoti normativi venutisi a creare nel passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina, decisamente più snella, ma anche più frammentaria rispetto al passato, fermo restando che anche questo atto dell'Autorità non ha natura vincolante - secondo il Consiglio di Stato - in quanto adottato ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del Codice.

Pochi, dunque, i suggerimenti rivolti da Palazzo Spada all'Anac. Un primo appunto riguarda infatti i raggruppamenti temporanei, con particolare riferimento al possesso maggioritario dei requisiti di partecipazione in capo alla mandataria. A tal proposito - precisa la Commissione speciale - la giurisprudenza di Palazzo Spada afferma che ciascuna impresa del raggruppamento deve essere qualificata per la parte di servizio che dichiara di svolgere in sede di gara, a

prescindere dai valori assoluti di qualificazione. Pertanto, l'Anac dovrebbe specificare a tal riguardo che il possesso dei requisiti di qualificazione in misura maggioritaria da parte della mandante è riferito ai requisiti necessari alla partecipazione alla gara.

Mentre, con riferimento ai criteri di valutazione delle offerte (rispetto ai quali sono riformulate le stesse osservazioni in merito alla riparametrazione), la segnalazione arriva nella parte delle linee guida in cui si chiede la previsione nel bando di una soglia di sbarramento al punteggio tecnico che, laddove non superata, non consentirà al concorrente di accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica: una previsione che - a giudizio del Consiglio di Stato - non può essere contenuta all'interno di linee guida non vincolanti, in quanto introduce un obbligo non previsto normativamente.

Nuovo Codice/4. Ok della Conferenza unificata alla Cabina di regia per monitorare l'attuazione

Alessandro Arona

Parere favorevole dalla Conferenza unificata, nella seduta del 3 agosto, allo schema di Dpcm per l'istituzione della Cabina di regia prevista dal Dlgs 50/2016 (art. 212) per il monitoraggio e l'eventuale correzione del nuovo Codice appalti (da effettuarsi con Dlgs entro il 18 aprile 2017).

A questo punto il Dpcm per l'istituzione della Cabina di regia potrà arrivare già nei prossimi giorni.

Questi i **compiti della Cabina di regia**, istituita presso la presidenza del Consiglio, elencati dall'articolo 212 del Codice:

- a) effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del presente codice e sulle difficoltà riscontrate dalle stazioni appaltanti nella fase di applicazione anche al fine di proporre eventuali soluzioni correttive e di miglioramento;
- b) curare, se del caso con apposito piano di azione, la fase di attuazione del presente codice coordinando l'adozione, da parte dei soggetti competenti, di decreti e linee guida, nonché della loro raccolta in testi unici integrati, organici e omogenei, al fine di assicurarne la tempestività e la coerenza reciproca;
- c) esaminare le proposte di modifiche normative nella materia disciplinata dal presente codice al fine di valutarne l'impatto sulla legislazione vigente, garantire omogeneità e certezza giuridica, supportando la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri nel coordinamento dei vari interventi regolatori nel settore;
- d) promuovere la realizzazione, in collaborazione con i soggetti competenti, di un piano nazionale in tema di procedure telematiche di acquisto, al fine della diffusione dell'utilizzo degli strumenti informatici e della digitalizzazione delle fasi del processo di acquisto;
- e) promuovere accordi, protocolli di intesa, convenzioni, anche con associazioni private per agevolare la bancabilità delle opere pubbliche.

Venendo ai contenuti del Dpcm, la Cabina di regia sarà presieduta dal Capo del Dipartimento affari giuridici di Palazzo Chigi, Antonella Manzione, con vice-presidente il capo dell'Ufficio legislativo del Ministero delle Infrastrutture, un rappresentante del Dipartimento Politiche europee di Palazzo Chigi, due rappresentanti del Mef, uno dell'Anac, tre delle Regioni e province autonome (designati dalla Conferenza unificata), tre delle Autonomie locali (idem), uno dell'Agenzia per l'Italia digitale, uno della Consip. Il presidente può però nominare fino a 10 esperti in materia di appalti e concessioni, e può anche invitare rappresentanti di altri organismi pubblici o privati operanti nei settori appalti e concessioni.

La Commissione può inoltre svolgere audizioni e consultazioni di soggetti pubblici e privati.

Coe previsto dallo stesso articolo 212, comma 3, «Entro il 18 aprile 2017 e successivamente ogni tre anni, la Cabina di regia, anche avvalendosi di ANAC, presenta alla Commissione (europea) una relazione di controllo contenente, se del caso, informazioni sulle cause più frequenti di non corretta applicazione o di incertezza giuridica, compresi possibili problemi strutturali o ricorrenti nell'applicazione delle norme, sul livello di partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici e sulla prevenzione, l'accertamento e l'adeguata segnalazione di casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in materia di appalti e di concessioni».

Alla Commissione sono assegnate almeno tre unità di segreteria dalla Presidenza del consiglio, ma né da questo né dalla partecipazione di esperti o soggetti terzi deve derivare alcun onere per il bilancio pubblico statale. Eventuali oneri di trasferta sono a carico delle amministrazioni a cui i soggetti appartengono.

I chiarimenti delle Entrate. La circolare 34 ammette ai benefici le imprese nate dopo il 1° gennaio 2016

Bonus Sud a nuove attività

Premio agli investimenti iniziali: dall'avvio alla diversificazione

Alessandro Sacrestano

■ Focus delle Entrate sul **bonus investmental Sud**. Con la **circolare 34/E/2016**, il Fisco ha chiarito alcuni importanti passaggi sull'agevolazione fissata dall'articolo 1, comma 98aio8, della legge 208/15.

Il bonus è prenotabile dallo scorso 30 giugno attraverso il software dedicato disponibile sul sito dell'agenzia delle Entrate. La finestra rimarrà aperta sino al prossimo 31 dicembre 2019. Il credito di imposta per i nuovi investimenti è attribuibile alle imprese di qualsiasi dimensione che effettuano l'acquisizione di **beni strumentali** nuovi a decorrere dal 1° gennaio 2016. L'incentivo è attribuito in misura proporzionale all'investimento netto realizzato, con percentuali variabili a seconda della dimensione d'impresa: 20% per le piccole imprese, 15% per le medie imprese e 10% per le grandi imprese.

La circolare ha chiarito che, in assenza di un'espressa esclusione normativa, possono beneficiare dell'agevolazione anche gli enti non commerciali, segnatamente

all'attività commerciale eventualmente esercitata. Parimenti ammesse sono le imprese che hanno avviato l'attività dopo il 1° gennaio 2016. La norma individua espressamente alcune preclusioni soggettive, in relazione al settore di attività. Per individuarle, la circolare ha sottolineato che si dovrà far riferimento al codice attività, compreso nella tabella Ateco 2007, indicato nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta.

Il bonus è operativo per i soli investimenti "iniziali" realizzati nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, nonché in Molise, Sardegna e Abruzzo. In queste ultime, ricorda la circolare, le grandi imprese sono ammesse solo per gli investimenti "iniziali" collegati a una nuova attività economica.

Il documento delle Entrate illustra che si intende come investimento "iniziale" quello relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle

svolte precedentemente nello stabilimento. I presupposti sono altresì realizzati nell'ipotesi di acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione.

Quanto alle spese ammissibili, la circolare ribadisce il riferimento ai macchinari, impianti e attrezzature varie, relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampiamiento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. Sono esclusi, quindi, gli investimenti di mera sostituzione. Deve trattarsi di beni nuovi.

A questo riguardo, la circolare chiarisce che può essere agevolato anche l'acquisto di un bene che viene esposto in show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo, non perdendosi in tale caso il requisito della novità.

In relazione ai beni complessi, alla realizzazione dei quali abbiano concorso anche beni usati, il requisito della novità è conservato nel caso in cui l'entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente.

Per essere agevolabili gli investimenti devono essere stati "avviati" dopo il 1° gennaio 2016, intendendosi la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento.

L'identikit

Q1 | LA DETERMINAZIONE

La percentuale di agevolazione si applica sul cosiddetto investimento netto, dato dall'investimento complessivo realizzato meno gli ammortamenti fiscali dedotti. La deduzione degli ammortamenti calcolati nel periodo di imposta deve essere effettuata solo con riferimento ai beni rientranti nella stessa categoria di quelli per i quali si richiede l'agevolazione. È necessario tenere conto anche degli ammortamenti figurativi, calcolati utilizzando le aliquote d'ammortamento previste dalle tabelle ministeriali, relativamente ai beni detenuti in leasing dall'impresa beneficiaria e utilizzati nella medesima struttura produttiva.

Q2 | CUMULO INCENTIVI

In base al disposto normativo non dovrebbero esserci preclusioni sulla possibilità di cumulare il superammortamento con il credito di imposta, dal momento che il primo incentivo fiscale (superammortamento) costituisce una

misura di carattere generale, non qualificabile come aiuto di stato, la circolare ha chiarito che la maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, prevista dall'articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non rileva ai fini della determinazione del valore degli investimenti su cui calcolare il credito di imposta.

Q3 | MODALITÀ DI UTILIZZO

L'agevolazione è fruibile esclusivamente in compensazione, attraverso il modello di pagamento F24 telematico, da trasmettere a mezzo Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. La compensazione può avvenire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito da parte del Fisco. Il credito compensabile non può eccedere il valore riconosciuto nella sua risposta dall'Agenzia, pena lo scarto del modello F24.

Consiglio di Stato. Illegittima l'esclusione da un appalto per non aver pagato i dipendenti se non c'è colpa

L'impresa non «perde» la gara

Decisivi i versamenti tardivi della Pa - Non c'è errore grave nell'attività

Francesco Clemente

■ **L'impresa** affidataria che paga in ritardo i dipendenti non può essere esclusa dall'appalto se il ritardo è stato causato dalla stessa stazione appaltante. In questo caso, infatti, la Pa non può contestarle alcun «errore grave nell'esercizio dell'attività professionale», né paradossalmente provarlo per il solo fatto di essersi sostituita alla ditta pagando gli arretrati direttamente ai lavoratori poiché questa procedura - prevista dal Regolamento del Codice appalti (articolo 5, Dpr 207/2010) - è solo una forma di tutela per chi viene impiegato nelle gare pubbliche. A chiarirlo è il Consiglio di Stato - sentenza 3375/2016, Quinta sezione, 26 luglio - dando ragione a una società di vigilanza che, da gestore uscente di un servizio di sorveglianza sugli immobili di un Comune, era stata esclusa dalla nuova gara perché, in particolare, non era ritenuta in regola col pagamento degli stipendi e quindi, come riconosciuto in primo gra-

do (Tar Bari 297/2016), responsabile di una grave infrazione del rapporto di lavoro. Ciò, però, non sulla base dei dati dell'Osservatorio Anac come dettato dal Codice appalti (lettera c, comma 1, articolo 38, Dlgs 163/2006), ma solo per l'attivato «intervento sostitutivo» che consente alla Pa di bypassare gli esecutori non paganti.

IL PUNTO

La stazione appaltante si era sostituita alla ditta nell'erogazione degli stipendi ma questa è solo una tutela per i lavoratori

Per il collegio, poiché «la capacità finanziaria dell'appaltatore è condizionata dalla puntualità dei pagamenti da parte degli enti appaltanti» anche questi ultimi, con le proprie decisioni, possono violare il principio di buon andamento e imparzialità della Pa, facendo perdere i «requisiti di or-

dine generale» richiesti dal Codice appalti a concorrenti o affidatari di bandi pubblici (articolo 38, Dlgs 163/2006). Ne è un esempio il caso in esame: la Pa è stata «da causa oggettiva dell'inadempimento dell'impresa» poiché, come provato dagli atti comunali, aveva iniziato a pagare la ricorrente in ritardo «o in concomitanza o in tempo poco anteriore» alla nuova gara, nonostante fosse obbligata a farlo entro il 10 del mese per consentirle di rispettare nel giro di dieci giorni le note scadenze per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e degli stipendi.

In questi casi poi la Pa non può escludere l'impresa uscente nemmeno se i dipendenti hanno richiesto di pagargli direttamente le somme non percepite detraendole dagli importi contrattuali, poiché tale procedura «non è funzionale» a dimostrare che ha commesso «grave negligenza o malafede» o «errore grave» nell'esercizio della professione come previsto dal Codice appalti

(lettera f, comma 1, articolo 38). La caratteristica di questi motivi di esclusione è infatti il «pregiudizio arrecato, a causa della negligenza o dell'inadempimento a specifiche obbligazioni contrattuali, alla fiducia che la stazione appaltante deve poter riporre ex ante nell'impresa alla quale affidare un servizio di interesse pubblico ed include, di conseguenza, presupposti squisitamente soggettivi, incidenti sull'immagine della stessa agli occhi della stazione appaltante» anche senza l'accertamento penale.

Per provare questo danno è sufficiente la valutazione della Pa, ma al giudice amministrativo spetta «un controllo *ex externo*» per accertare «la mera pretestuosità del giudizio di inaffidabilità dell'impresa» così come in questo caso dove, non casualmente, i pagamenti erano stati rispettati soltanto quando il Comune era stato puntuale o quando Palazzo Spada li aveva «sbloccati» con un'ordinanza cautelare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sicurezza della rete ferroviaria, Delrio ha stanziato 300 milioni

LA STRATEGIA

ROMA Nel prossimo Cipe saranno deliberati circa 300 milioni per l'adeguamento di tratti di linee interconnesse di linee ferroviarie regionali. Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Graziano Delrio. «Abbiamo deciso di portare sotto la responsabilità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria circa 1850 km dei 3.400 km» di competenza regionale, tratti di «linee interconnesse», ha detto il ministro annunciando l'intesa con le Regioni che è stata deliberata nel corso della conferenza Stato-Regioni, sulla messa in sicurezza della rete ferroviaria regionale. Si tratta di un intervento legato alla necessità di aumentare la sicurezza sulla rete dopo il recente e tragico scontro in Puglia.

INTEGRAZIONE

Sempre il ministro dei Trasporti, ha aggiunto che molto presto sarà firmato il decreto per il passaggio delle Ferrovie Sud Est a Rfi. «Nei prossimi giorni - ha detto il ministro, al termine di un incontro, alla Conferenza delle Regioni, sulla messa in sicurezza della rete ferroviaria regionale - dovremmo riuscire a risolvere anche questo».

Trenitalia ha invece firmato ieri i contratti con Hitachi rail Italy e Alstom per la fornitura di nuovi treni regionali destinati ai pendolari. Nel dettaglio, Alstom fa sapere che «fornirà a Trenitalia 150 nuovi treni re-

gionali destinati alla media capacità. L'accordo quadro è del valore di circa 900 milioni e prevede un'opzione per le attività di manutenzione. Il primo contratto applicativo è di 47 treni per un totale di 240 milioni. L'inizio delle consegne dei primi treni da parte di Alstom è previsto entro i primi mesi del 2019». Invece Hitachi Rail Italy rende noto che il proprio contratto «prevede la realizzazione di 300 nuovi treni doppio-piano Caravaggio» ed «è frutto della aggiudicazione della gara indetta dal gruppo Ferrovie dello Stato per un importo complessivo di circa 2,6 miliardi di euro. L'Accordo Quadro ha una durata di 6+3 anni nel corso dei quali Trenitalia ordinerà i convogli Caravaggio ad alta capacità per il soddisfacimento delle esigenze del servizio ferroviario regionale. Contestualmente è stato sottoscritto anche il primo contratto applicativo per 39 treni, di cui 25 in composizione lunga (5 casse) e 14 in quella corta (4 casse) che verranno prodotti per l'Emilia Romagna, per un totale di circa 340 milioni di euro».

R. Ec.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**IL FONDI DEL CIPE
SERVIRANNO AD ADEGUARE
GLI STANDARD
E I CONTROLLI
NEI TRATTI DI LINEA
INTERCONNESSI CON FS**

L'ANALISI

Marco Morino

Ammodernare e potenziare la rete autostradale

La nota Confetra ribadisce il ruolo insostituibile che il settore dei trasporti riveste nell'economia. Ma ci fa anche capire che un'impresa di trasporto è competitiva all'interno di un sistema competitivo. Tenendo a mente un punto fermo: tra le varie modalità di trasporto (stradale, marittimo, aereo, ferroviario), la strada continuerà a occupare una posizione rilevante. Una posizione leader. Anche l'Europa conferma che nei prossimi anni aumenteranno le merci da trasportare e che il sistema gomma non è più di tanto comprimibile. Occorre accettare il fatto che il trasporto stradale ha molte caratteristiche vincenti che altre modalità di trasporto non hanno. Come sostiene il presidente di Anita, Thomas Baumgartner, non è ipotizzabile collegare ogni fabbrica alla rete ferroviaria. Sia il trasporto ferroviario sia quello marittimo hanno bisogno di nodi per trasferire la merce alla modalità stradale per effettuare l'ultimo miglio. Inoltre diverse tipologie di merci e filiere produttive non hanno per loro natura affinità ferroviaria o marittima e, in ogni caso, quasi sempre l'ultimo miglio viene eseguito con modalità terrestre. Ecco perché tra le sfide del futuro, oltre alla cura del ferro promessa dal governo per sviluppare in Italia il trasporto merci per via ferroviaria, ci sarà da affrontare il

congestionamento della nostra infrastruttura stradale, dovuto all'aumento non soltanto del traffico pesante, ma anche di quello privato. È quindi auspicabile che il governo continui a fare la propria parte per il necessario ammodernamento e ampliamento a tre corsie delle autostrade, nonché proseguendo nel potenziamento della rete autostradale iniziata negli ultimi anni, non soltanto per far fronte all'aumento del traffico, ma anche e soprattutto per aumentare la sicurezza stradale. Per il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio, le infrastrutture non sono né grandi né piccole, ma sono utili o inutili. Questo è il punto chiave: l'infrastruttura è un mezzo,

PRIMATO

Va accettato il fatto che il trasporto stradale ha molte caratteristiche vincenti che altre modalità non hanno

non è un fine. Molto spesso in Italia le infrastrutture sono state concepite quasi per far lavorare le imprese che devono costruire le autostrade o che devono costruire le ferrovie. Ma non è così. Le infrastrutture sono il mezzo per lo sviluppo. Da parte loro, le imprese dell'autotrasporto devono dare il loro contributo per diminuire l'impatto ambientale, continuando ad ammodernare il parco circolante. Tra l'altro, un veicolo nuovo inquina meno anche dal punto di vista acustico, è più affidabile e garantisce più elevati standard di sicurezza. La riduzione della mobilità non è un'opzione praticabile. Si tratta di conciliare il diritto alla mobilità di merci e persone con le esigenze dello sviluppo economico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'intervento

Mezzogiorno, Regioni unite: più investimenti dall'Ue

Gianni Pittella*

Le anticipazioni del Rapporto Svimez 2016 sull'Economia del Mezzogiorno hanno un carattere di profonda novità. Pensare solo per un momento al clamore dello scorso anno sul felice, dal punto di vista della comunicazione, paragone tra la crescita dell'economia greca e di quella del Mezzogiorno d'Italia negli ultimi quindici anni, stride con il sia pur cauto ottimismo di quest'anno. Ma è pur vero che quando le inversioni di tendenza ci sono, e per fortuna di tanto in tanto ci sono, vanno salutate con il dovuto riconoscimento e l'attenta analisi delle cause per cercare di trasformarle in componenti strutturali dell'economia di un territorio.

Tra queste cause, c'è sicuramente una decisa ripresa degli investimenti pubblici nel Mezzogiorno. Sicuramente favorita dalla chiusura del ciclo di spesa della programmazione comunitaria 2007-2013, ma con un evidente elemento di considerazione. Se la spesa pubblica per investimenti fosse meglio distribuita nel tempo, gli effetti sull'economia territoriale potrebbero essere sicuramente maggiormente apprezzabili e continui.

Anche perché a fare da contraltare a questo cauto ottimismo sull'economia meridionale c'è vivo il ricordo della tragedia ferroviaria in Puglia, sulla quale molte accuse sono state rivolte proprio alla capacità delle amministrazioni pubbliche di realizzare investimenti pubblici per il miglioramento infrastrutturale e la sicurezza in tempi adeguati, che fa esplodere il risentimento più incontrollato contro élite e classi dirigenti politiche, re-

gistrato da un sondaggio SWG, che descrive il Mezzogiorno come una polveriera pronta ad esplodere.

In questo quadro di elementi contrastanti, le classi dirigenti del Mezzogiorno hanno il dovere di organizzare delle risposte immediate, affinché il quadro della nuova programmazione delle risorse europee non accumuli più ritardi nell'avvio dell'attuazione e che, anzi, possa costituire anche il momento per sfruttare al meglio la disponibilità di risorse pubbliche per attivare efficacemente anche investimenti privati, quando questi possano e debbano efficacemente contribuire alla competitività di quest'area del Paese.

In altri termini, è fondamentale nel

Mezzogiorno riuscire a guardare alle risorse dei fondi strutturali (i cosiddetti fondi SIE) anche come leva per attirare investimenti privati da poter ricondurre sotto il cappello del Piano Juncker, con il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (il cosiddetto FEIS). Tenere scisse le due tipologie di fondi nel Mezzogiorno non può condurre a risultati apprezzabili soprattutto con riferimento al FEIS.

Ad auspicare questa sinergia tra fondi strutturali e fondo per investimenti strategici è la stessa Commissione Europea, e qualche regione in Europa, come la Regione Nord-Pas-de-Calais, ha già cominciato a farlo, utilizzando i propri fondi strutturali per cofinanziare gli investimenti privati coerenti con il Programma strategico TRI (Terza Rivoluzione Industriale) con l'obiettivo di trasformare la regione impatto zero nel 2050, disegnato con il supporto di Jeremy Rifkin. Il programma vede la partecipazione attraverso i fondi strutturali di 15 milioni di euro per la partecipazione ad un fondo che attiverà 220 milioni di investimenti al 2020.

Elemento fondamentale per avviare questo tipo di processi è, tuttavia, la consapevolezza delle caratteristiche distintive dei fondi strutturali e del fondo per gli investimenti strategici.

Infatti, la prima considerazione è che i finanziamenti del Piano Juncker, seppur supportati da risorse pubbliche sono finanziamenti a «condizioni di mercato», erogabili solo a fronte di progetti bancabili realizzati da soggetti valutati come affidabili, siano essi pubblici o privati.

Quindi il Piano Juncker interviene nella realizzazione di investimenti con garanzie su prestiti senza un vincolo di destinazione territoriale (quindi con una competizione a 28 Stati), per realizzare progetti di taglia minima di 25 milioni di euro, che abbiano un rientro economico, con un minimo intervento privato sempre richiesto, in sette settori strategici (Trasporti, Ambiente, Energia, Ricerca e Sviluppo, Infrastrutture sociali, Digitali e Piccole e Medie Imprese), e potendo utilizzare strumenti come le Piattaforme di investimento (Investment Platform), che possono essere settoriali o geografiche (sovrannazionali, nazionali, multiregionali e regionali), e promosse da istituzioni pubbliche, private e banche promotrici nazionali, come la Cassa Depositi e Prestiti in Italia.

Un esempio di piattaforma di investimento è quella costituita in Spagna, riferita ai 13 porti principali del paese per la realizzazione di investimenti di infrastrutturazione dei sistemi retro-portuali,

la Accessibility Ports Infrastructure Platform, che con 105 milioni di euro del piano Juncker ha creato il Port Accessibility Fund (PAF), per la realizzazione di strade e ferrovie di accesso ai porti per un investimento complessivo stimato di 485 milioni di euro tra il 2015 e il 2020.

I fondi strutturali, dal canto loro, intervengono in tutti settori nei quali si interviene con il Piano Juncker, solo che lo fanno attraverso investimenti a fondo perduto, con una determinata destinazione territoriale, senza vincoli di scala minima degli investimenti, ma possono farlo anche attraverso strumenti finanziari.

Allora, gli ingredienti ci sono tutti, e le domande da porsi sono: è opportuno attivare tutti gli strumenti affinché nel Mezzogiorno i fondi strutturali possano essere utilizzati anche come volano per attivare anche il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici? E, in che modo nel Mezzogiorno si possono attivare risorse del piano Juncker per intervenire nel sostegno alla realizzazione di investimenti in settori strategici dell'economia europea?

La risposta alla prima domanda è: certamente sì. A meno di non concludere che nel Sud Italia non ci siano investimenti infrastrutturali che siano bancabili e realizzabili attraverso la partecipazione dei privati.

La risposta alla seconda domanda è una proposta operativa possibile.

In primo luogo, è necessario guardare al Sud nella sua interezza per avere una scala territoriale adeguata. Ecco perché sarebbe necessario un coordinamento centrale del Governo e la partecipazione di tutte le Regioni nella promozione di una Piattaforma di Investimento geografica, da proporre insieme con la Cassa Depositi e Prestiti per realizzare investimenti nei settori strategici previsti dal Piano Juncker, come ad esempio nel settore energetico, quando i Programmi Operativi ne prevedono la realizzazione attraverso strumenti finanziari.

La Investment Platform sarebbe alimentata dalle amministrazioni titolari di Programmi Operativi co-finanziati dai fondi strutturali e dalla CDP, con l'attivazione di risorse del FEIS, e sostenuta da un'azione di Assistenza Tecnica qualificata per la selezione dei progetti da poter candidare.

Di più, nell'ambito del Masterplan per il Sud, il quadro di riferimento degli interventi dei Patti con le Regioni e le città metropolitane del Mezzogiorno che si sta disegnando, potrebbe costituire il grande contenitore progettuale per sele-

zionare e realizzare gli interventi per i quali una piattaforma di investimento creata nell'ambito del Piano Juncker può attirare investimenti privati aggiuntivi agli investimenti pubblici assolutamente necessari per sostenere la stabilità della crescita dell'economia meridionale.

A ciò che si può fare per massimizzare gli interventi realizzabili con l'efficace sinergia tra fondi strutturali e nazionali e il

FEIS, è tuttavia necessario che si realizzino le condizioni di riforma del FEIS che sono la sua proroga temporale, il suo non impatto sulla stabilità e l'effettivo finanziamento di interventi con un profilo di rischio più alto rispetto a quelli normalmente finanziati dalla Banca Europea per gli Investimenti.

Su questo terreno si potrà testare la definitiva capacità del Governo e delle Re-

gioni meridionali di qualificare la spesa pubblica per investimenti, di attrazione di investimenti privati, oltreché della capacità di cooperare tra amministrazioni pubbliche istituzioni finanziarie, principali caratteristiche per la conferma di un trend di ripresa dell'economia meridionale che tutti auspichiamo.

**Presidente gruppo Pse al Parlamento Europeo*

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Investimenti agevolati al Sud

Credito d'imposta del 20% per le piccole imprese che acquistano beni strumentali da gennaio 2016 a tutto il 2019. Per le medie scende al 15%, al 10% per le grandi

Investimenti agevolati al Sud con il credito d'imposta riservato alle imprese che acquisiscono beni strumentali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019. In particolare, il credito spetta alle piccole, alle medie e alle grandi imprese, nella misura massima del 20% per le prime, del 15% per le seconde e del 10% per le terze. Lo spiega una circolare dell'Agenzia delle entrate intervenuta a illustrare le novità della legge di Stabilità 2016.

Pagamici a pag. 27

MEZZOGIORNO/ Una circolare delle Entrate sul credito d'imposta per le imprese

Investimenti, 4 anni agevolati

Fisco soft per chi acquista beni strumentali fino al 2019

DI BRUNO PAGAMICI

Investimenti agevolati al Sud con il credito d'imposta riservato alle imprese che acquisiscono beni strumentali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019. Il bonus, ai fini Irpef, Ires e Irap è da considerarsi come contributo tassabile, e le quote di ammortamento calcolate sui beni strumentali agevolabili sono deducibili dal reddito di impresa. Con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, l'Agenzia delle entrate è intervenuta a illustrare la disciplina agevolativa, introdotta dalla legge di stabilità 2016, diretta a favorire gli investimenti destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo (si veda tabella in pagina).

Possono fruire del bonus tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti. In particolare, il credito spetta alle piccole, alle medie e alle grandi imprese, nella mi-

sura massima del 20% per le prime, del 15% per le seconde e del 10% per le terze. Sono agevolabili anche le imprese che intraprendono l'attività a partire dal 1° gennaio 2016. Rientrano nella normativa di vantaggio gli investimenti, effettuati a partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, relativi ad un progetto iniziale, per quanto riguarda l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio individuato nelle zone agevolate (sono esclusi gli investimenti di mera sostituzione).

Requisiti. I beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della «strumentalità» rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria del credito d'imposta e della «novità». Pertanto, i beni devono essere di uso durevole e atti a essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa. Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (beni merce), come pure quelli trasformati o assembla-

ti per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo.

Un esempio di calcolo. Si supponga che un imprenditore, nell'esercizio X, effettui un investimento in beni strumentali nuovi per un importo complessivo di 130 mila euro, così suddiviso:

- impianti per 100 mila euro;
- attrezzature per 30 mila euro.

Il valore complessivo degli ammortamenti fiscali dedotti nel medesimo periodo di imposta (X), relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento e già esistenti nella stessa struttura produttiva in cui vengono effettuati gli investimenti agevolabili, è pari a

31 mila euro [12 mila (impianti) + 11 mila (macchinari) + 8 mila (attrezzature)].

Gli ammortamenti fiscali rilevanti ai fini dell'agevolazione in commento sono solo quelli relativi ai medesimi beni appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento. Nel caso di specie, ai fini del calcolo dell'investimento netto, rilevano gli ammortamenti fiscali dedotti relativi ai soli impianti e attrezzature, in quanto non sono stati effettuati investimenti in macchinari.

Di conseguenza, il totale degli ammortamenti fiscali rilevanti, relativi ai beni già esistenti nella medesima struttura produttiva, da sottrarre all'investimento lordo (130 mila), è pari a 20 mila euro [12 mila (impianti) + 8 mila (attrezzature)].

L'investimento netto su cui applicare la percentuale di spettanza del credito di imposta risulta, pertanto, pari a 110 mila euro (130 mila - 20 mila).

Al valore dell'investimento netto agevolabile, nel caso di specie pari a 110 mila, per la determinazione della misura del credito spettante va quindi applicata la percentuale prevista dalla

norma istitutiva dell'agevolazione, diversificata in relazione alla tipologia di contribuente.

Per espressa previsione normativa, la quota di costo complessivo dei beni agevolabili deve essere al massimo pari, per ciascun progetto di investimento, a 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, a 5 milioni di euro per le medie imprese e a 15 milioni di euro per le grandi imprese.

Secondo le Entrate, tale valore massimo deve essere assunto al netto degli ammortamenti dedotti nel periodo di imposta, relativi alle medesime categorie di beni appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento.

Termini. Le imprese beneficiarie devono presentare, a partire dal 30 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2019, esclusivamente in via telematica, la comunicazione per la fruizione del credito d'imposta. L'Agenzia delle entrate, effettuati i controlli di competenza con esito positivo, comunica l'autorizzazione all'utilizzo in compensazione del bonus. L'impresa potrà utilizzare il credito d'imposta, relativo agli investimenti già realizzati al momento della compensazione, con il modello F24 telematico da inviare tramite il servizio Entratel o Fisconline, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestan-

te la fruibilità del credito.

Calcolo in presenza di contributi. Con risoluzione n. 66 del 3/8/2016, l'Agenzia delle entrate ha esaminato il caso del calcolo del credito d'imposta di cui alla legge di stabilità 2015, in presenza di contributi in conto capitale acquisiti nel 2013 e 2014, anni di durata dell'intero progetto di ricerca e sviluppo.

Ai fini del calcolo dell'agevolazione, l'impresa deve raggruppare gli investimenti ammissibili per categorie assumendo, quale costo rilevante, il costo di competenza del periodo per il quale intende fruire del beneficio al lordo della parte di contributo ricevuto con riferimento al medesimo costo. Tali criteri valgono anche ai fini della individuazione dei costi rilevanti per il calcolo della media di raffronto, precisando che l'incidenza dei contributi sui costi sostenuti non deve essere valutata in relazione a specifici progetti di ricerca, ma per singole categorie di costi ammissibili.

Sarà pertanto necessario considerare tutti i costi riferibili alle categorie agevolabili e sempre al lordo del contributo ricevuto.

— © Riproduzione riservata —

**La risoluzione n. 66
esamina il credito
d'imposta ex legge
di stabilità 2015, in
presenza di contribu-
ti in conto capitale**

Il credito d'imposta in breve

Il beneficio - Possono fruire di un credito di imposta le imprese che, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019, acquisiscono beni strumentali nuovi, che fanno parte di un progetto di investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Gli interventi agevolabili - Acquisti, anche mediante contratto di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie relativi alla creazione di un nuovo stabilimento; ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente; diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente; cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

Il calcolo - L'agevolazione si applica all'investimento netto, determinato sottraendo dall'investimento lordo (ovvero il costo del bene strumentale nuovo) gli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo di imposta, relativi agli stessi beni appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento.

I beneficiari - Possono accedere al beneficio tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, che effettuano nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ammissibili. Il credito d'imposta riconosciuto è pari al 20% per le piccole imprese, al 15% per le medie imprese e al 10% per le grandi imprese. L'agevolazione è valida anche per gli enti non commerciali, con riferimento all'attività commerciale eventualmente esercitata, e per le imprese che intraprendono l'attività successivamente alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del credito.

Come accedere - Le imprese interessate al beneficio devono presentare, esclusivamente in via telematica, la comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno. Se l'ammontare complessivo del credito d'imposta è superiore a 150 mila euro, le Entrate effettuano le verifiche previste dal nuovo codice antimafia. Il credito potrà essere utilizzato solo in compensazione. Il credito d'imposta può essere cumulato, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative che non siano qualificabili come aiuti di stato o come aiuti «de minimis».

Il dibattito

Sud, se 16 patti non fanno un miracolo

Isaia Sales

È passato un anno dall'annuncio del governo Renzi di un Masterplan per il Sud, cioè di una organica strategia di sviluppo per l'area più arretrata del Paese, accompagnata da accordi con le singole Regioni e città metropolitane, definiti Patti per il Sud. La decisione fu presa dopo che il rapporto Svimez

aveva segnalato la più grande flessione economica degli ultimi decenni nelle aree meridionali. Come stanno le cose dopo la pubblicazione del nuovo rapporto Svimez? Sul sito ufficiale del governo risulta questa situazione: i Patti sottoscritti sono undici sui sedici programmati.

> Segue a pag. 38

Sud, se 16 patti non fanno una strategia

Isaia Sales

Le Regioni che hanno firmato sono Campania, Basilicata, Calabria, Abruzzo, Molise e Sardegna (queste ultime a fine luglio) a cui si aggiungono le città metropolitane di Catania, Bari, Palermo, Reggio Calabria e un particolare accordo per Taranto. Nonostante manchino ancora alla firma Regioni importantissime come la Sicilia e la Puglia, e città fondamentali come Napoli, è possibile trarre un primo bilancio sulle politiche pubbliche per il Sud che si intravedono leggendo quelli andati in porto. E non è un bilancio del tutto positivo, come proverò a dimostrare.

Innanzitutto va dato atto al vice ministro Claudio De Vincenti dello straordinario impegno profuso nel contatto con le Regioni e le città metropolitane e nella predisposizione degli atti finora firmati. Ciò dimostra quanto sia necessario avere dentro il governo una delega piena sul Sud, e un apparato che permanentemente se ne occupi, e non affidarsi alle straordinarie doti di lavoro di un sottosegretario alla presidenza del consiglio, che deve districarsi ogni giorno tra mille problemi. Era già avvenuto con Graziano Delrio, che si era occupato di Sud nello spazio libero tra tantissime altre incombenze. Poi l'ex sindaco di Reggio Emilia è pas-

sato al ministero delle Infrastrutture e il suo ruolo è stato ricoperto, appunto, da De Vincenti, ma sempre tra mille altri impegni che si scaricano ogni giorno su «l'uomo macchina» del governo Renzi. Continua ad essere un mistero il motivo per cui si nega la necessità di avere un ministro per il Mezzogiorno. Si è detto che se si affidasse ad uno specifico ministro la responsabilità per le politiche Sud, si deresponsabilizzerebbero gli altri ministeri. D'accordo, ma quando nessun ministero se ne occupa, come si può pensare che sia più efficace un sottosegretario (che ha tante altre cose da seguire) che un ministro appositamente delegato? Mah!

Veniamo adesso nel merito dei Patti sottoscritti. Nel Sud sta succedendo qualcosa di paradossale: tutti parlano male delle Regioni eppure solo ad esse si affida il compito di rilanciare l'economia meridionale. Allo stato attuale, se uno volesse leggere un documento del governo nazionale in cui si delinea la strategia per lo sviluppo del Sud, non lo trova da nessuna parte. Invece si trovano otto patti per il Sud già firmati e otto da firmare. Ciò lascia presupporre che la strategia per il Sud sia la somma dei patti sottoscritti e da sottoscrivere. Ma sedici programmi non fanno affatto una strategia, perché in economia si segue un'altra strada: si delineano prima a

livello centrale le scelte fondamentali che si vogliono seguire per aggredire i nodi gordiani dell'arretratezza meridionale e poi le si declina attraverso programmi specifici a livello regionale e comunale. Nel Sud sta avvenendo il contrario, e ciò non va bene.

Il Mezzogiorno può riproporsi con qualche credibilità se si presenta spezzettato in otto (e più) distinte strategie di sviluppo? Non sono affatto un antiregionalista, ma è indubbio che il regionalismo ha dato un colpo decisivo alla perdita di credibilità del meridionalismo. Non tanto e non solo per le cattive performance delle regioni meridionali, ma per aver frammentato istituzionalmente in meno di 50 anni quello che la storia aveva unito per diversi secoli. Indubbiamente, da quando si sono consolidate le Regioni il Sud conta di meno nella politica italiana. Non è forse venuto il momento di promuovere di più la interregionalità e la sovraregionalità.

Ecco, manca nei Patti per il Sud la strategia unitaria e nazionale per l'insieme del Mezzogiorno. Nei prossimi anni quali obiettivi il governo centrale pensa di dover perseguire per questa macroarea, con quali risorse, con quali strumenti, con quali impegni dei singoli ministeri, con quale apporto delle risorse ordinarie e non solo di quelle europee? Tutto ciò non c'è, e si torna invece a identificare la soluzione della questione meridionale con l'azione delle sue singole Regioni. Questa impostazione è già fallita. Come si fa a dimenticarlo?

Altra questione delicata è il rapporto tra spesa ordinaria e spesa straordinaria. Com'è noto per raggiungere qualche risultato significativo in materia di riduzione del divario tra Nord e

Sud ci sarebbe bisogno di una crescita significativa del Pil meridionale (superiore a quello del Centro-Nord) per un congruo numero di decenni. Solo se c'è una spesa pubblica aggiuntiva nel Sud è possibile porsi obiettivi ambiziosi. Ma se gli interventi ordinari dello Stato si riducono, le risorse aggiuntive non sono tali ma solo sostitutive di quelle che si perdono. È ciò che è avvenuto negli ultimi decenni con i fondi europei. I Patti per il Sud in gran parte sono finanziati con i fondi dell'Unione europea e solo in minima parte con il fondo nazionale per lo sviluppo e la coesione (detto Fsc). Cioè, in pratica succede che si finanziano con i fondi comunitari infrastrutture che nel Centro-Nord vengono finanziate con i fondi ordinari dello Stato. È ciò che è

già avvenuto con le Ferrovie: quel pochissimo che si è fatto nel Sud è stato finanziato con i fondi europei, mentre al Nord con le risorse ordinarie che lo Stato ha messo a disposizione di Fs.

Insomma, è la nazione italiana che deve affrontare la questione meridionale, non l'Unione europea, che può contribuirvi ma non risolverla. Non sono i fondi europei a fare la strategia, ma tutt'al più concorrono ad una strategia nazionale con alcune specifiche risorse. L'Europa non sostituisce ciò che non fa lo Stato nazionale. Vale la pena sempre ricordarlo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

► Bando centro storico**Sanfratello:
al lavoro imprese
qualificate**

●●● «Siamo lieti che il consiglio comunale, dopo mesi di discussione, abbia approvato il regolamento che sta alla base del settimo bando per i contributi per il recupero del centro storico a Palermo perché siamo convinti che contribuirà ad eliminare situazioni di degrado e di pericolo e, anche, perché porterà un po' di lavoro per le imprese edili». Ad affermarlo è Fabio Sanfratello, presidente di Ance Palermo, l'associazione dei costruttori edili. «A parte il rammarico per l'esclusione delle imprese dai benefici – continua – ci auguriamo, però, che si parta nel più breve tempo possibile e che questa sia l'occasione per riaffermare criteri di legalità e sicurezza sul lavoro. Ribadiamo, quin-

di, la richiesta che i lavori vengano eseguiti da imprese qualificate per tipologia e importo, pena la revoca della concessione edilizia e che la scoperta di lavoro nero o grave inadempienza sulla sicurezza, comporti la revoca immediata del contributo».

IL VERTICE. I rappresentanti di commercio, industria e artigianato presentano una proposta di modifica: servono criteri meno restrittivi e agevolazioni per i negozi

Dieci associazioni di categoria: favorire chi lavora nel centro storico

♦♦♦ I rappresentanti di dieci associazioni di categoria – dal commercio ai trasporti, dall'industria all'artigianato – mettono nero su bianco le proposte sulle Ztl da presentare al sindaco, a pochi giorni dal summit a villa Niscemi che ha aperto una breccia di mediazione. Adesso si attende la contromossa di palazzo delle Aquile, con o senza una nuova convocazione.

Due pagine scarse di proposte, una ventina idee, tanto senso pratico e qualche velleità, che ieri mattina, nella sede di Confindustria, sono diventate il manifesto ufficiale del tavolo delle imprese nato lo scorso maggio. Erano presenti, con l'associazione degli industriali di Palermo guidata da Alessandro Albanese, Casa artigiani, Cna, Confartigianato, Confesercenti, Confimprese, Associazione dei costruttori edili (Ance), Fittel trasporti, Lega coop, Federpesca.

«Le due Ztl sono un'area troppo vasta – dice Mario Attinasi, presidente di Confesercenti – e la nostra prima richiesta è di ridurle al solo centro storico, almeno per il momento. Tre linee del tram su quattro, attualmente, portano i palermitani dritti nei principali centri commerciali della città. Le Ztl aggraverebbero meccanismi di concorrenza sleale già in atto».

Tra le proposte, pass per lo shopping da 2 euro, valido per tre ore e comprensivo di parcheggio gratuito sulle strisce blu dell'Amat; ticket valido per un massimo di tre veicoli per le aziende che percorrono le strade in-

terdette con i propri mezzi, ad esempio quelli di idraulici, manutentori, tecnici e artigiani; un pass speciale, da pagare per l'intero parco mezzi, ai gestori di servizi di autonoleggio e per le grandi flotte di veicoli aziendali; tariffe equiparate tra residenti e cittadini che lavorano nell'area interessata, con possibilità per questi ultimi di parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu; trattamento parificato per bus Amat e bus extraurbani, cioè ingresso libero nelle Ztl; una tariffa speciale per i mezzi che trasportano turisti, soprattutto le navette che li accompagnano negli alberghi di destinazione.

Le dieci sigle chiedono anche che in via Roma venga istituito il doppio senso di marcia, e che ci sia un attraversamento «franco» da piazza Tredici vittime a piazza San Francesco di Paola, lungo via Scordia e via Stabile. Stesso principio, per le vie di accesso ai grandi parcheggi pubblici. «Il provvedimento deve entrare in vigore solo quando saranno operativi tutti i sistemi di monitoraggio e i software per il pagamento elettronico dei pass - sottolinea Albanese - Così sarà possibile anche scremare gli eventuali trasgressori da quelle «categorie protette» che vanno esentate dal pagamento, e dunque dalle multe». È la questione collegata alla gestione dei varchi, che ancora, però, non sono stati conteggiati. O meglio, il Comune ha in mente di partire con un numeri ridotto per poi arrivare a una cinquantina.

Era assente, ieri mattina, Concom-

mercio. E i contorni della polemica fra la presidente Patrizia Di Dio, da una parte, e Albanese con le sigle riunite ieri in Confindustria, dall'altra, si fanno più netti. Motivo del contendere, ufficialmente, il mancato invito alla presidente. «La Di Dio non è stata invitata perché lei stessa, a maggio, con una lettera su carta intestata, ha declinato l'invito a far parte del nostro gruppo di associazioni», dicono i rappresentanti.

«Con la nostra lettera di maggio – ribatte la presidente – abbiamo solo detto che non intendevamo appaltare a terzi organismi la rappresentanza dei

nostri associati, ma saremmo stati disponibili a confrontarci su temi specifici. E le Ztl sono sicuramente fra questi. Sin da febbraio Concommercio ha avanzato le sue proposte all'amministrazione e in seguito ha fatto ricorso al Cga. Adesso speriamo sia giunto il momento del buon senso». Riunioni strabiche, che sembrano una corsa a tagliare per primi il traguardo: lunedì pomeriggio era partita la comunicazione di Concommercio per un incontro fissato nel pomeriggio del giorno dopo, l'altro ieri; 24 ore dopo, il vertice in Confindustria. «Solamente Cidec – dice Di Dio – si è presentata martedì, e con questa abbiamo definito un documento congiunto. Altri hanno pensato la stessa cosa ma hanno ritenuto di non invitarci, nonostante siamo l'organizzazione più rappresentativa del commercio e del turismo con oltre 40 associazioni». **FE.CER.**

Comuni, scade il 31 agosto il termine per presentare progetti di recupero che andranno in gara con concorsi

Q.E.T.

Hanno tempo fino al prossimo 31 agosto singoli Comuni, unioni di Comuni, così come associazioni di Comuni per presentare proposte ideative per la promozione di interventi di riqualificazione di periferie urbane che, una volta valutate, saranno oggetto di un concorso di idee per la promozione di dieci interventi, tra quelli selezionati, destinati a giovani architetti under 35.

L'iniziativa è frutto di una convenzione sottoscritta tra la Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane del MiBACT ed il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

Le proposte potranno riguardare aree che necessitano di interventi per il miglioramento della qualità del decoro urbano; il Ri.U.So e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti, per finalità di interesse pubblico; l'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana; il potenziamento delle prestazioni e dei servizi di scala urbana; la mobilità sostenibile e l'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative.

Completata la fase di selezione delle dieci aree - affidata ad un apposito comitato scientifico composto da rappresentanti della Direzione Generale del Ministero, del Consiglio Nazionale degli Architetti e dell'Anci - entro il successivo 15 settembre verrà bandito il concorso di idee finalizzato all'acquisizione delle proposte per la riqualificazione delle aree scelte.

Per l'attuazione dell'iniziativa, la Direzione Generale finanzia i premi dei vincitori del concorso di idee, per un importo complessivo di 100.000 euro. Le proposte acquisite mediante concorso saranno offerte gratuitamente ai Comuni interessati, affinché, una volta reperite le necessarie risorse, possano procedere alle successive fasi della progettazione e della realizzazione degli interventi di riqualificazione urbana.

Tra le finalità della convenzione quelle di promuovere la centralità e la qualità del progetto; la partecipazione e la condivisione delle comunità locali e la promozione dei talenti dei giovani architetti. Tutto ciò nella consapevolezza che la riqualificazione delle periferie possa essere attuata anche attraverso il Ri.U.So. di frammenti urbani.